

GVT/COM/VI(2026)2
Italian language version

Comments of the Government of Italy on the Sixth Opinion of the
Advisory Committee on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National
Minorities by Italy

received on 12 May 2026

The comments have been submitted under the sole responsibility of Italy and made public by the Council of Europe Secretariat in accordance with Rule 29 of Resolution CM/Res(2019)49 on the revised monitoring arrangements under Articles 24 to 26 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities.

Ministero dell'istruzione e del merito

Si fa riferimento alla VI Opinione sull'Italia adottata l'11 febbraio 2026 dal Comitato Consultivo della Convenzione Quadro per la protezione delle Minoranze nazionali del Consiglio d'Europa (ACFC) per formulare i seguenti commenti e aggiornamenti in riferimento all'educazione interculturale e conoscenza delle minoranze nazionali (articolo 12) e all'insegnamento delle lingue di minoranza (articolo 14).

Preliminarmente, si dà atto che nella VI Opinione è stato recepito il richiamo alle nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione che sottolineano l'importanza dell'apprendimento delle lingue e delle loro culture, fondamentale ai fini dell'inclusione attiva nel mondo contemporaneo, interconnesso e multiculturale. A tal proposito, si rappresenta che, nelle more dell'adozione della VI Opinione, le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, che entreranno in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, sono state adottate formalmente con decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221 e sono state pubblicate sul sito di questo Ministero. Si chiede, pertanto, di aggiornare la nota a piè di pagina n. 209 (e conseguentemente le successive note 210 e 211) con il nuovo link al testo definitivo:

https://www.mim.gov.it/documents/20182/10554370/curricolo_web.pdf/f91c31a0-5ed4-65f3-bfeafb49adaba55f?version=1.0&t=1773224873548

Con riferimento all'affermazione contenuta ai punti 143 e 146 della VI Opinione, secondo la quale *l'elevato grado di autonomia scolastica nella scelta dei materiali didattici, in particolare dei libri di testo, comporta il rischio di una rappresentazione inadeguata delle minoranze linguistiche storiche, contribuendo a una più ampia mancanza di consapevolezza sociale nei loro confronti*, si rappresenta che nel sistema scolastico italiano l'autonomia didattica consente di adattare le Indicazioni nazionali al contesto locale attraverso lo strumento del curricolo di istituto. Gli insegnanti, infatti, nell'ambito della propria libertà di insegnamento, costituzionalmente tutelata, possono utilizzare materiali didattici di vario genere (non esclusivamente libri di testo ma anche articoli, testi narrativi, testi letterari nella lingua locale, materiali autoprodotti, ecc.) in funzione della comunità linguistica nella quale insegnano la lingua di minoranza. Gli insegnanti possono anche scegliere di non adottare i libri di testo, ma di utilizzare altri materiali didattici a loro scelta.

In tale contesto, i libri di testo (soprattutto quelli di storia e geografia) forniscono un quadro generale relativo alle minoranze linguistiche per esigenze di agilità e facilità di lettura, lasciando ai docenti gli opportuni approfondimenti rispetto al contesto locale. I libri di testo sono semplicemente un supporto per gli insegnanti che integrano gli argomenti e le attività proposte con altri materiali, letture e supporti. È responsabilità dei docenti approfondire gli argomenti in base alla storia, alla cultura e alla geografia locale, nel quadro del curricolo definito a livello di istituzione scolastica.

A tal proposito, si rammenta che continua l'impegno del Ministero dell'istruzione e del merito nell'ampliamento del progetto nazionale di formazione e ricerca "Curricolo locale integrato e produzione di materiali didattici in lingua di minoranza".

Per il prossimo biennio le attività di formazione e ricerca proseguiranno con l'approfondimento delle tematiche relative alla progettazione, valutazione e documentazione di materiali didattici in lingua di minoranza. In particolare, si coinvolgeranno nel progetto altre istituzioni scolastiche anche al fine di favorire lo sviluppo di "comunità di pratiche" regionali e interregionali, sia nell'ambito della stessa lingua che di lingue diverse.

Inoltre, si sta realizzando una serie di seminari regionali con lo scopo, da un lato, di diffondere e condividere le pratiche metodologico-didattiche sperimentate in ottica curricolare in ciascuna lingua di minoranza, e dall'altro, di attivare a livello locale sinergie, collaborazioni interistituzionali con enti locali, associazioni, enti culturali e accademici che possano offrire alle scuole opportunità educative e didattiche nella valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale minoritario.

Ministero della cultura

Con riferimento alla richiesta di contributi nell'ambito del VI Ciclo di monitoraggio della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, si trasmettono di seguito gli elementi forniti dal Ministero della Cultura, elaborati sulla base delle informazioni pervenute dalle competenti strutture del Dicastero, con particolare riferimento ai profili attinenti alla tutela e promozione della diversità culturale e linguistica.

1. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze (articolo 5)

Il Ministero della Cultura è impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, riconducibile alle minoranze linguistiche storiche.

In tale ambito, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per il tramite dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, realizza attività di ricerca, documentazione e valorizzazione. Tra le principali iniziative, il progetto "Gli Italiani dell'Altrove" (2012 – in corso) è volto ad approfondire la presenza storica e contemporanea delle comunità linguistiche in Italia e il relativo patrimonio culturale immateriale. Il progetto ha coinvolto diverse comunità e ha prodotto attività editoriali, documentazione e iniziative espositive.

2. Promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale (articolo 6)

Il Ministero della Cultura promuove iniziative finalizzate a favorire il dialogo interculturale e la valorizzazione della diversità culturale. In tale contesto, il progetto "Italia dalle molte culture" (2019 – in corso) analizza le dinamiche interculturali connesse ai fenomeni migratori e promuove forme di collaborazione con comunità e associazioni presenti sul territorio. Le attività comprendono ricerche etnografiche e iniziative volte a favorire il dialogo e la reciproca comprensione in contesti multiculturali.

3. Sostegno alle lingue minoritarie e alle espressioni culturali (articoli 5 e 10)

Il Ministero sostiene iniziative volte a rafforzare la visibilità e l'uso delle lingue minoritarie nei contesti culturali. Nell'ambito del "Bando Borghi", sono state cofinanziate le ultime tre edizioni del Festival della Canzone Arbëreshë, giunto alla XLIV edizione (agosto 2026). L'iniziativa rappresenta un importante strumento di promozione della lingua e della cultura arbëreshë, contribuendo alla loro trasmissione e vitalità.

4. Istituti culturali e accesso alla cultura (articoli 5 e 10)

Sulla base delle informazioni pervenute dalle strutture competenti, sono state segnalate, da parte di istituti e luoghi della cultura afferenti al Ministero della Cultura, iniziative volte a valorizzare le lingue e le culture minoritarie e a favorire un più ampio accesso al patrimonio culturale.

Tali iniziative comprendono, tra l'altro, eventi culturali, attività educative e forme di mediazione linguistica, nonché visite guidate svolte anche in lingue minoritarie, in particolare in lingua sarda, presso musei e siti archeologici.

Dette attività risultano orientate a promuovere l'utilizzo delle lingue minoritarie quali strumenti di accesso, fruizione e interpretazione del patrimonio culturale, contribuendo altresì alla valorizzazione delle identità culturali locali.

Sono state inoltre segnalate iniziative finalizzate all'incremento e alla valorizzazione delle collezioni bibliografiche relative alle minoranze linguistiche.

5. Ruolo del sistema bibliotecario (articolo 12)

La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ha evidenziato il ruolo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nella conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico relativo alle comunità linguistiche

minoritarie.

Le attività comprendono interventi di catalogazione e conservazione, nonché l'organizzazione di seminari e la promozione di collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione della diversità linguistica.

6. Comunità Rom, Sinti e Caminanti

Con riferimento alle osservazioni contenute nella "Sesta Opinione sull'Italia" riguardanti le comunità Rom, Sinti e Caminanti, le informazioni pervenute da strutture afferenti al Ministero evidenziano, in alcuni contesti territoriali, una limitata presenza di iniziative strutturate specificamente rivolte alla comunità Sinti.

Inoltre, sulla base degli elementi disponibili, la partecipazione di tali comunità alle attività culturali istituzionali risulta, in tali contesti, contenuta.

Tali elementi possono essere letti come indicativi di un livello ancora limitato di interazione tra le comunità interessate e l'offerta culturale istituzionale.

Osservazioni generali

Nel complesso, le informazioni fornite evidenziano un approccio volto a consolidare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze, nonché a promuovere la diversità culturale e linguistica attraverso strumenti culturali, educativi e di ricerca.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

NOTA METODOLOGICA: Con riferimento all'oggetto, si precisa in via preliminare che i commenti seguono un ordine logico-sistematico anziché la numerazione progressiva dei punti contenuti nel VI Rapporto, specificati a lato.

La legge 15 dicembre 1999, n. 482, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, è finalizzata alla tutela delle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute sul territorio italiano (catalana, ladina, greca, germanica, croata, sarda, occitana, franco-provenzale, francese, albanese, slovena, friulana). Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie cura la ripartizione dei fondi, stanziati annualmente con Legge di Bilancio, per il finanziamento annuale dei progetti presentati ai sensi degli articoli 9 e 15 della citata legge (punto 8).

Gli importi della dotazione finanziaria previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono originariamente espressi in lire; i corrispondenti valori in euro risultano pari, rispettivamente, a euro 5.061.277,61 ed euro 4.493.175,02 (punto 59).

Le modalità di assegnazione dei suddetti fondi sono descritte nel relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001). In particolare, l'art. 8:

- Al comma 1, prevede l'emanazione avente cadenza triennale di un decreto recante i criteri per la ripartizione dei fondi che non richiede alcuna raccolta di criteri qualitativi e quantitativi (punto 36).
- Ai commi 2, 3 e 5 individua i potenziali beneficiari ovvero: le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, gli enti locali, le camere di commercio, le aziende sanitarie locali e le regioni. L'ambito in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica prevista dalla legge, coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica storica (punto 1, punto 60).

Quando le minoranze linguistiche storiche di cui all'art. 2, della legge 482/99 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, possono costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere (punto 67).

Al fine di ottenere i finanziamenti di cui alla legge 482/99 – a seguito di Avviso pubblico emanato con cadenza annuale - gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali aventi sede nei territori delimitati, trasmettono, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per il tramite della Regione di appartenenza - i progetti riguardanti le seguenti linee di intervento: sportelli linguistici, formazione linguistica, toponomastica e attività culturali (punto 60).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale trasmettono i propri progetti direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - per le linee di attività inerenti agli sportelli linguistici e alla formazione linguistica (punto 60).

Si precisa che gli sportelli linguistici, le cui attività debbono avere durata annuale, hanno la finalità di mettere in grado gli uffici della pubblica amministrazione di corrispondere nella lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, anche mediante assunzione con contratto a tempo determinato di durata massima annuale (punto 122). Qualora l'ente sia soggetto ai limiti assunzionali posti dalla normativa vigente, può ricorrere alle restanti modalità fissate dall'art. 6, comma 3, del

d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 (stipula di convenzioni con istituti di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università ecc.) – punto 72.

Si rappresenta, altresì, che il Dipartimento può fornire il dettaglio dei finanziamenti assentiti per singola lingua, con ripartizione annuale e per ambiti di attività (punto 121).

A tale riguardo è stata pubblicata nel sito istituzionale al seguente link, una rappresentazione grafica dei finanziamenti erogati nel decennio 2014-2023:

<https://www.affariregionali.it/media/mtsnpjzb/allegato-3-analisi-dei-finanziamenti-2014-23-31724.pdf>

Si evidenzia che l'avviso pubblico è una procedura amministrativa utilizzata dalla pubblica Amministrazione per assegnare contributi, sovvenzioni o affidare servizi senza mettere in competizione i partecipanti tra loro, a differenza delle procedure di gara (punto 65). Tutte le minoranze linguistiche storiche possono avere accesso ai fondi per la realizzazione delle loro progettualità purché conformi ai criteri recati dall'avviso pubblico (punto 60).

La ripartizione degli stanziamenti si informa ai seguenti criteri generali:

ripartizione per lingua - avviene tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica storica ammessa a tutela dalla legge e della necessità, ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione.

per linee di intervento: le cui quote percentuali sono variate a decorrere dal 2025, sentito il Comitato tecnico consultivo, come di seguito riportato:

sportelli linguistici (30%), formazione linguistica (5%), toponomastica (5%) e attività culturali (60%) – punto 72 -

Riguardo all'entità delle risorse da stanziamenti di bilancio statale, sul piano di una valutazione riferita alle annualità 2022, 2023 e 2024, si dà atto di un notevole decremento degli stanziamenti resi disponibili per le finalità di intervento di cui alla legge 482/99 che si conferma anche per l'anno 2025.

Si evidenzia il rispetto dei tempi delle procedure di trasferimento dei fondi agli enti destinatari da parte dello Scrivente e che nel corso dell'ultimo triennio le somme stanziare sono state interamente assegnate (punto 66).

La tutela delle minoranze linguistiche in Italia, come è noto, riguarda 12 gruppi linguistici storici (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi e sloveni) distribuiti in 14 regioni italiane, le quali hanno adottato specifiche leggi regionali per attuare la tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione e dalla legge quadro nazionale n. 482/1999. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 2001,

n. 38, la Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (punto 1, punto 67)

Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è stato istituito, con decreto ministeriale del 17 marzo 2000, il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 12 del d.P.R. 345/2001, nel quale sono rappresentate le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, le regioni interessate agli interventi di tutela delle lingue minoritarie nonché i rappresentanti delle minoranze linguistiche storiche medesime (punto 8).